



COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

Tel. 099.591.22.92 (int. 4) – Indirizzo: Via Shkanderbeg, 23 – Cap 74020

Pec: urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it ; ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Prot. 8771 del 15 APR 2019

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 29 marzo 2019

INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA ALLA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO COMUNALE- 2019

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 13/12/2016, n. 1999 dall'oggetto "DGR 1708/2016 - Aggiornamento delle "Misure fitosanitarie" per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa sul territorio regionale, redatte ai sensi dell'art. 15, lett. a) del D.M. 19/06/2015 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di "Xylella fastidiosa" (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana," Sostituzione allegato "A".

Visto l'allegato "A" della predetta DGR n. 1999/2016 redatto dalla Regione Puglia -Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario dall'oggetto" Misure fitosanitarie da attuare per l'eradicazione ed il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa" subspecie pauca ceppo CoDiRo. Anno 2016".

Vista la decisione di esecuzione UE/2018/927 del 27/06/2018 di modifica della decisione UE/2015/789, con la quale, la Commissione ha esteso la zona infetta all'intera Provincia di Lecce, all'intera Provincia di Brindisi, ai seguenti comuni della Provincia di Taranto: Taranto, Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella, e al comune di Locorotondo della Provincia di Bari.

Vista la **Determinazione 674 del 09/08/2018** del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, "Recepimento Decisione di esecuzione UE/2018/927 di modifica della decisione UE/2015/789. Aggiornamento delle aree delimitate alla "Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53".

Vista la **DGR 1454 del 02/08/2018** che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'ARIF per le attività di campo per il contrasto alla diffusione di "Xylella fastidiosa" da svolgere sino al 31/12/2019.

Visto il **DM del 5 ottobre 2018** delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la **DGR 1890 del 24 ottobre 2018** che ha approvato le Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i."

Visto che il territorio del Comune di Faggiano, in relazione alla suddetto aggiornamento è stato collocato nella **"ZONA INFETTA"**;

Viste le Misure Fitosanitarie da adottare nelle specifiche zone delimitate, come indicate nel documento allegato "A" alla **DGR 1999 del 13/12/2016**.

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti preordinati alla puntuale applicazione delle norme e degli atti tecnici e amministrativi suddetti.

Visto il Dlgs 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - ed in particolare l'art. 54 che attribuisce al Sindaco le funzioni di competenza statale;

ORDINA

a tutti i cittadini proprietari e/o conduttori di terreni coltivati ad oliveto, la lotta agli stadi giovanili degli insetti vettore con mezzi meccanici entro il 15 aprile, fondamentale ad impedire la diffusione del batterio, per cui ad eseguire lavorazioni superficiali del terreno per eliminare le piante erbacee e ridurre la popolazione dei vettori.

È obbligatorio nei terreni agricoli, extra agricoli e nelle aree urbane, effettuare le lavorazioni superficiali del terreno, la trinciatura e l'interramento della vegetazione spontanea. Le lavorazioni meccaniche devono essere eseguite dai proprietari, dai gestori e dai conduttori privati o pubblici delle superfici agricole coltivate e non coltivate, delle aree a verde pubblico, nonché lungo i bordi delle strade e dei canali.

Si invita la cittadinanza tutta a rispettare ed adempiere a tutto quanto previsto dalla DGR 1999/2016 ed a segnalare eventuali inosservanze.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle Misure Fitosanitarie disponibili su questo sito www.emergenzaxylella.it, ed alla consultazione dei seguenti documenti:

Delibera della Giunta Regionale del 13 Dicembre 2016 n. 1999 - *Aggiornamento delle "Misure fitosanitarie" per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa sul territorio regionale, redatte ai sensi dell'art.15 lettera a) del DM del 19/06/2015 e s.m.i.*

L'attuazione delle prescrizioni riportate nelle Misure Fitosanitarie aggiornate con DGR n. 1999/2016 rinvenibili sul sito regionale dedicato www.emergenzaxylella.it, è sinteticamente riportata di seguito:

1) nella ZONA INFETTA

Gestione dell'oliveto con raccomandazione di:

- potatura ordinaria ogni due anni degli oliveti e ove necessario la potatura straordinaria conservativa;

- negli oliveti infetti/sintomatici si consiglia di eliminare le piante gravemente malate di cui è compromessa la produttività previa autorizzazione del Servizio Provinciale dell'Agricoltura;

Gestione del vettore. *Obbligo del controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli ed extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interrimento della vegetazione spontanea.*

Tutte queste attività devono essere eseguite costantemente sino al 30 aprile 2018

Dà mandato al Comando di Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dal già citato art. 54, comma 23 del D.Lgs. n. 214/2005 in caso di accertata violazione.

La presente ordinanza rimane in vigore sino al 31 dicembre 2019 e sino ad eventuale provvedimento modificativo e/o abrogativo della stessa.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a tutti coloro i quali risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54 del D. Lgs. 19.08.2005, n. 214 e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione degli interventi omessi con addebito delle relative spese.

Inoltre la mancata esecuzione delle obbligatorie misure fitosanitarie finalizzate al contenimento della Xylella fastidiosa, come prescritto con DGR 1999/2016, così definita con DDS Agricoltura 16/2017 costituisce violazione amministrativa ai sensi del comma

23 dell'art. 54 del D.lgs 214/05 e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione all 'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di FAGGIANO nonché tramite comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate;

la trasmissione della presente ordinanza, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, a:

- ✓ Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario - Lungomare Nazario Sauro n. 45 - 70121-Bari.
- ✓ Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Taranto;
- ✓ ASL - Dipartimento di Prevenzione - Grottaglie;
- ✓ ASL- Servizio igiene e Sanità Pubblica TARANTO;
- ✓ Servizio di Polizia Locale-FAGGIANO;

All'Ufficio addetto alla cura della pubblicazione della presente nella sezione trasparenza;

e la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza, a:

- ✓ 1. Prefetto di Taranto;
- ✓ 2. Stazione Carabinieri di Pulsano (TA);

Il Comando di Polizia Locale, unitamente alle Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica fitosanitaria rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Lecce, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Faggiano o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

A norma dell'art. 3, comma 4°, della L. 07.08.1990, n.241, si comma che avverso il presente provvedimento. è ammesso il ricorso al TAR - Sezione di Lecce - entro giorni 60 (sessanta); ed il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 - centoventi - giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del comune di Faggiano.

dalla Residenza Municipale li,29 marzo 2019



IL SINDACO
(Antonio CARDEA)